

SICUREZZA DEL LAVORO

- **0.1 Concetti generali :**

- *Sicurezza del lavoro :*

- l'insieme delle modalità organizzative ed operative finalizzate ad evitare danni al lavoratore distinti in :

- *Infortunio* = evento traumatico, in occasione di lavoro.

- *In casi ben definiti puo' essere considerato occasione di lavoro il viaggio per recarsi al lavoro e viceversa (infortunio in itinere).*

- *Condizione necessaria perché l'infortunio in itinere sia riconosciuto è che l'infortunato possa dimostrare che l'itinere era esclusivamente finalizzato al lavoro e pertanto :*

- Il percorso deve essere quello piu' conveniente (il piu'breve o il più rapido.

- Il percorso puo' essere effettuato con mezzo privato solo se non c'è disponibilità di mezzo pubblico.

- **Malattia professionale :** danno alla salute progressivo nel tempo, causato dall'attività di lavoro.

SEGUE CONCETTI GENERALI

- Sicurezza del lavoro : La massima libertà possibile dai rischi lavorativi
- Pericolo : stato potenziale che può causare un danno.
- Rischio : consegue all'esistenza di un pericolo ed è dato dalla combinazione della probabilità che il danno si verifichi per la gravità del danno eventuale.
- Infortunio : Evento imprevisto ed improvviso, in occasione di lavoro che causa un danno traumatico alla salute È anche previsto il caso di infortunio in itinere che deve essere caratterizzato da specifiche modalità.

1.0. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

1.1 Costituzione italiana

L'art. 35, riconosce il diritto alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

L'art. 41 sancisce che l'iniziativa economica è libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

SEGUE : EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

- **1.2 Codice civile**
- L'art 2087, stabilisce *l'obbligo, per l'imprenditore, nell'esercizio dell'impresa, di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

NORMATIVA ATTUALE DI CARATTERE GENERALE-Dlgs 81/2008

FIGURE RESPONSABILI

- Il Dlgs 81/2008 è il “testo unico sulla Sicurezza del lavoro” sostituisce la normativa precedente, compreso il D.lgs 626/94. Rimangono valide ancora per un anno alcune norme di carattere specifico, fra cui anche la legge 191/1974 ed il DPR 469/7. Scaduto tale periodo, se non saranno emanate nuove norme specifiche, saranno applicate le norme generali del D.lgs 81/2008.
- Aspetti qualificanti :
Sono definite le figure ed i livelli di responsabilità
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore

DATORE DI LAVORO

- E' il titolare del rapporto di lavoro
- E' il responsabile dell'organizzazione del lavoro
- E' la persona che gestisce il potere effettivo nell'impresa.
- Può delegare i suoi poteri totalmente o parzialmente

DIRIGENTE

- Dirigente
- Figura di alto profilo : ha responsabilità in ordine all'organizzazione dell'impresa.
- Le sue responsabilità in genere possono essere Riferite alle norme di legge.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

art. 18 Dlgs 81/2008

- I principali sono :
- Valutazione dei rischi (obbligo indelegabile del Datore di lavoro)
- Nomina del RSPP (obbligo indelegabile del Datore di lavoro)
- Nomina del medico competente
- Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza e del primo soccorso.
- Organizzare formazione ed informazione dei lavoratori sulla sicurezza del lavoro
- Adempiere agli obblighi rispetto ai lavori in appalto (verifiche formali, DUVRI, etc) ai sensi dell'art. 26 ex D.lgs 81/2008)

Segue Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Fornire i DPI necessari ai lavoratori
- Vigilare affinché i lavoratori utilizzino in modo appropriato i DPI e rispettino le norme di sicurezza.

PREPOSTO

- Preposto : Ha poteri limitati nell'ambito dell'incarico ricevuto. Le sue responsabilità sono in genere riferite alle disposizioni aziendali.

Obblighi del preposto art. 19 D.lgs 81/2008

- **I principali obblighi del preposto sono :**
- **Vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori**
- **Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente la presenza di eventuali situazioni pericolose (attrezzature, ambiente, modalità operative)**
- **Partecipare ai corsi di formazione di cui all'art 37.**

•

Segue Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Fornire i DPI necessari ai lavoratori
- Vigilare affinché i lavoratori utilizzino in modo appropriato i DPI e rispettino le norme di sicurezza.

LAVORATORE

Lavoratore : Persona che,
indipendentemente dal tipo di
contratto svolge un'attività
lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione data dal
datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art.20 D.lgs 81/2008)

- **Operare in sicurezza adeguandosi alle disposizioni del Datore di lavoro.**
- **Segnalare tempestivamente a preposto, Dirigente, Datore di Lavoro esistenza di pericoli anormalità, malfunzionamento di macchine /o attrezzature.**
- **Frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dal Datore di Lavoro.**
- **Sottoporsi ai controlli sanitari previsti per l'attività svolta**

Sanzioni per il lavoratore (art. 59)

- 1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
- per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
- lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica
- ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Altre figure relative alla sicurezza del lavoro

- **RSPP:**
- **è nominato dal Datore di Lavoro (obbligo non delegabile)**
- **È in possesso di specifici requisiti (titolo di studio e partecipazione a corso di formazione)**

Compiti :

- **Collaborare all'individuazione dei rischi ed alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro.**
- **Elaborare le misure preventive e protettive**
- **Elaborare le procedure di sicurezza...**
- **Proporre programmi di formazione**
- **Partecipare alle consultazioni in ordine alla sicurezza**
- **Informare i lavoratori sui rischi.....**
- **Partecipa alla riunione periodica annuale con il D.d.L, il MC, il RLS**
- **(art.35 D.lgs 81/2008)**

Segue altre figure relative alla sicurezza

- RLS : Rappresenta i lavoratori per le questioni relative alla sicurezza.
- Riceve una formazione particolare 32 ore + aggiornamento annuale di 5 ore.
- Deve ricevere tutte le informazioni relative alla sicurezza .
- Partecipa alla riunione annuale per la sicurezza.
- Deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alle scelte che attengono alla sicurezza.

segue altre figure relative alla sicurezza del lavoro

- Medico Competente (MC)
- E' nominato da Datore di Lavoro o da un dirigente su delega del DdL nei casi previsti (se esistono rischi tabellati)
- Deve essere in possesso di requisiti specifici (Specializzazione in medicina del lavoro od analoghe)
Effettua la sorveglianza sanitaria nei termini previsti dall'art. 41 D.lgs 81/2008.
- Effettua controlli mirati ad accertare l'uso di alcool e sostanze stupefacenti (di norma controlli annuali)
- Visita i locali di lavoro almeno 1 volta all'anno.
- Partecipa alla riunione annuale con DdL, RSPP, RLS

Valutazione dei rischi

- I rischi considerati sono :
- Per il personale degli uffici :Rischio per uso videoterminale.(art 173 e succ.)

A tale rischio è soggetto il personale che utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali

Dedotte le pause di 15' ogni 2 ore di cui al'art. 175

I rischi considerati sono all'apparato visivo ed all'apparato scheletrico.

Il personale esposto ha diritto:

- Ad una pausa di 15' ogni 2 ore di (art. 175)

Il datore di lavoro deve :

Assicurare le opportune condizioni ergonomiche

Organizzare la sorveglianza sanitaria (visita ogni 5 anni per i minori di 50 anni, ogni 2 anni per i maggiori.)

Segue valutazione dei rischi

- Per il personale con mansioni di sicurezza
- Rischio Stress lavoro correlato – Dall'analisi dei parametri valutabili sotto il profilo organizzativo l'impresa ha valutato tale rischio a livello di trascurabile, è ancora da esaminare la valutazione del MC
- Rischio lavoro notturno (legge 66/2003)
- Definisce il lavoratore notturno – lavoratore impegnato per almeno tre ore nel periodo fra le 24.00 e le 5.00
- Quando non diversamente stabilito dai contratti collettivi di lavoro, si considera esposizione a rischio quando si superano le 80 notti/anno.
- In FRET ITALIA, tramite monitoraggio continuo, sono evitate le situazioni a rischio.
- Rischi connessi ad uso di alcool.


Ai sensi della legge 125/2001, con specifica disposizione, la nostra impresa ha vietato l'assunzione di bevande alcoliche per il personale con mansioni di sicurezza a partire da tre ore dall'inizio del servizio fino a termine lavoro. l'attività ferroviaria è vietato ai sensi della legge 125/2001.

Segue valutazione dei rischi

- Il personale che svolge mansioni di sicurezza (condotta, formazione treni e manovra, verifica, manutenzione), nell'attività ferroviaria, ai sensi dell'intesa generale per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'uso delle sostanze stupefacenti del 30/10/2007, è soggetto ai relativi controlli sanitari.
- Il MC, ai sensi dell'art. 141/4 D.lgs. 81/2008 deve effettuare tali controlli di norma una volta all'anno.

Norme particolari per l'ambiente ferroviario.


- **Legge 191/74 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**
- E' la legge che definisce le norme per la prevenzione degli infortuni per l'Azienda FS. All'art. 1 sono indicate le norme di carattere generale (DPR 547/55, DPR 164/56, etc.) che sono applicati anche alle FS. Nel citato art 1 è anche stabilita l'estensione della legge alle imprese appaltatrici e ad altri operatori sulla rete FS.
- **DPR 469/79. Regolamento di attuazione della legge 191/74, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti..**




- Art. 11..... La sede ferroviaria deve essere tenuta sgom distanza di m 1,50 dal lato interno della rotaia più vicina

Legge 191/74-DPR 469/79

- Art. 12quando per ragioni tecniche e funzionali non si possono eliminare o allontanare dal binario gli ostacoli fissi trovatisi a distanza inferiori a m1,50, gli ostacoli stessi, ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori, devono essere opportunamente segnalati (tinteggiatura a strisce orizzontali gialle e nere-art. 9 DPR 469/79)





- Le strutture delimitanti passaggi nei capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili,
- destinati al transito contemporaneo di persone e di rotabili devono distare almeno cm 158 dal bordo interno della più vicina rotaia.
- Strutture a distanza inferiore devono essere tinteggiate a strisce orizzontali gialle e nere alte cm 20 e per un'altezza massima di m 3 dai suolo per indicare il divieto di transito contemporaneo di veicoli ferroviari e persone.


SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79

– Art. 6 DPR 469/79Intervie fra binari adiacenti...

Nei piazzali di ogni impianto ferroviario, quando due binari adiacenti sono contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, la zona della intervvia puo' essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile rispetto alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero di almeno cm 70 purchè lo spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al personale in servizio, avvenga su uno solo dei due binari e con velocità non superiore a 30Km/h (limite superfluo con l'attuale normativa che non ammette $V > 30$ Km/h nelle manovre)

Se lo spazio libero fra le due sagome limite risulta non inferiore a cm 140 i limiti decadono.

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.



$d < \text{cm } 70$ intervallo non percorribile



$70 < d < \text{cm } 140$ percorribile con limiti : avviso al personale --- su un solo binario - $V < 30\text{km/h}$



$d > \text{cm } 140$ nessun limite

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- **Intervia rossa**-Spazio libero fra le sagome limiti sui due binari inferiore a 70cm
- **- Non accessibile in situazione di manovra di rotabili.**
- **Per accedervi occorre avere assicurazione scritta (m40) dal D.M. o altro responsabile delle manovre che su entrambi i binari non si svolgeranno manovre.**

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- **Intervia gialla** -Spazio libero fra le sagome limite superiore a 70 cm, inferiore a 140 cm
- L'intervia è accessibile, con i seguenti limiti :
- eventuali movimenti di manovra possono avvenire su un solo binario, a velocità non superiore a 30 Km/h, (limite superfluo poiché le attuali norme non ammettono, per le manovre, velocità >30 Km/h) previo avviso al personale presente nell'intervia.

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

IMPORTANTE:

- **Prima di impegnare l'intervista di tipo giallo si deve dare avviso al D.M. con modulo M 40**

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- L'intervista di tipo verde non prevede limitazioni di velocità per l'esecuzione delle manovre.
- Ovviamente vale sempre il limite di carattere generale di 30Km/h per l'esecuzione delle manovre.

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- Art 19 DPR 469/79-Lavori in prossimità di linee ed apparecchiature elettriche aeree sotto tensione


La norma che prevede una distanza minima di m 1 dalle parti attive di impianti e/o apparecchiature elettriche con tensione fino a 25 KV è ancora valida fino al 15 maggio 2009, successivamente, in assenza di norma sostitutiva, si dovrà rispettare la norma generale (all. IX D.Lgs 81/2008)che prevede una distanza minima di m 3,5 .

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- In pratica per avvicinarsi a meno di 1m da una linea o un particolare ***che possa essere in tensione*** occorre Che la linea o la parte alimentabile sia :
- Certamente disalimentata, non rialimentabile e collegata a terra in modo visibile.
- Queste condizioni sono assicurate :
- Per la parti alimentabili (es. pantografi) dal possesso della chiave di blocco
- Per le linee di contatto dal possesso della chiave del sezionatore e dal collegamento fra linea i binario realizzato dall'inserimento del fioretto in posizione ben visibile dall'operatore che deve essere protetto.

SEGUE Legge 191/74-DPR 469/79.

- Collegamento fioretto



Inserimento fioretto:

Collegare prima alla rotaia, poi alla linea

Scollegare : prima dalla linea, poi dalla rotaia.

Assicurazione obbligatoria infortuni e Malattie professionali (DPR 1124/65)

-
- **DPR 1124/65**
-
- Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Stabilisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- Punti notevoli :
-
- art. 10 e 11 Stabiliscono il diritto di rivalsa dell'istituto assicuratore (in genere INAIL) quando ci sia condanna penale del D.L. in relazione all'infortunio e/o malattia professionale.
- È possibile ovviare a tale rischio stipulando polizza facoltativa RCO.
- L'allegato n.1 è costituito dalla tabella per la determinazione delle percentuali di invalidità.
- Art. 52 Stabilisce l'obbligo dell'assicurato di dare notizia di qualunque infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al datore di lavoro
- Stabilisce altresì l'obbligo, per l'assicurato, di denunciare la malattia professionale al D.L: entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
-
-
-
-

- Art. 53 Stabilisce l'obbligo per il D.L. di denunciare all'istituto assicuratore, gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni entro 48 ore dal momento in cui ha avuto notizia dell'infortunio.
- La denuncia delle malattie professionali, corredata di certificato medico, deve essere trasmessa dal D.L. entro i 5gg successivi a quello in cui ha ricevuto la denuncia dal lavoratore.
-
- Art. 54 Stabilisce l'obbligo per il D.L. di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza della località in cui si è verificato l'infortunio e denunciare all'istituto assicuratore, gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni entro 48 ore dal momento in cui ha avuto notizia dell'infortunio.

Segue DPR 1124/65

- Da qualche anno INAIL risarcisce anche danno biologico (peggioramento qualità vita)

Segue DPR 1124/1965

- Gli infortuni con prognosi superiori ai 30 giorni (anche con aggiornamenti di prognosi successivi) sono segnalati al magistrato.